



# CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 14 - REG. GEN. N. 66  
DEL 19-05-2020**

<b>OGGETTO:</b>	Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 Ordinanza per l'interdizione delle aree adibite a giochi per bambini sul territorio comunale
-----------------	--

### IL SINDACO

**Daniela Ballico**

- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto** il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto** il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto** il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto** il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;

- Visto** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull’intero territorio nazionale”, che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
- Richiamato** da ultimo il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con cui si è dato avvio alla c.d. FASE-2 e stabilisce all’art.1, comma 1, che «*A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;*
- Evidenziato** che il citato decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all’art.1, comma 8, che “*e’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico....*”, e al successivo comma 9, è precisato che “*il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”,
- Specificato** che in ordine alla distribuzione di competenze, il citato decreto legge ha stabilito all’art. 1, comma 12 che “*le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia*”;
- Visto** il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recanti “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, emanato per l’attuazione delle disposizioni del DL n. 33/2020 e relativi allegati contenenti le specifiche linee guida e protocolli per le varie attività;
- Constatato** che l’allegato 8 è costituito dalle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, riferendosi - tra l’altro - alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;
- Dato atto** che l’attuale “FASE 2” richiede l’uso della massima cautela e osservanza delle linee guida nel riavvio delle attività e della quotidianità, che in tal senso è condizionata nel suo svolgimento per l’osservanza di regole di protezione;
- Evidenziato** che può essere rilevata la permanenza necessaria di alcune azioni limitative di eccezionalità ed urgenza, tendenti a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità pubblica, valutato il giusto bilanciamento tra le libertà fondamentali e la tutela della salute;
- Rilevata** l’opportunità di regolamentare l’accesso ai parchi pubblici ed alle aree gioco, per le quali devono rimanere alcune limitazioni, più confacenti al rispetto dei contenuti delle linee guida adottate e idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, stante l’impossibilità a provvedere ad un controllo continuo e sanificazione delle superfici attrezzate;
- Valutato** che l’accesso ai parchi e giardini pubblici, nonostante l’interdizione limitata alle aree gioco ed aree attrezzate, garantisce comunque il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, contemporaneamente, tutela la loro salute,
- Precisato** che la presente ordinanza ha natura contingente ed ha efficacia fino al 3 giugno e, comunque, fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19

**Visti** il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;

l'art. 50, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

lo Statuto del Comune di Ciampino;

La legge Regionale Lazio del 6.11.2019 n. 22

### **Ordina**

1. di attenersi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, let. b), c) e d) del DPCM del 17 maggio 2020 e, conseguentemente, la riapertura dei parchi e giardini comunali secondo gli orari normalmente in vigore, dall'alba al tramonto, consentendo l'accesso alle persone con o senza mezzo non motorizzato (bicicletta, monopattino, etc.) che dovranno attenersi alle norme di comportamento dettate dal citato DPCM e delle linee guida 8 riguardo la socialità dei bambini e adolescenti, allegate alla presente;

2. con decorrenza dalla data odierna **19 maggio 2020**, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura delle aree gioco ed aree attrezzate presenti nel territorio comunale all'interno di parchi, giardini, piazze e nello specifico:

- **Parco Aldo Moro**

- **Parco M. L. King**

- **Parco Piccolo Principe via F. Wright**

3. con decorrenza dalla data odierna **19 maggio 2020**, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, la chiusura dei seguenti parchi la cui superficie è prevalentemente attrezzata:

- **parco P.zza Kennedy**

- **parco P.zza della Pace**

- **parco di via Monti**

- **parco di via dell'Ospedaletto**

- **parco di via Bologna lato ferrovia**

4. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da 400 a 3.000 €).

**5. La presente ordinanza ha natura contingente ed ha efficacia fino al 3 giugno compreso** e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19

### **INVITA**

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

- Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all'albo pretorio on line.

- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

Ai Messi comunali Sede per la notifica

Segreteria del Sindaco	Sede	per la raccolta
Al Dirigente del IV Settore	Sede	per competenza
Al Comando della P.L. e Protezione Civile	Sede	per l'esecuzione
Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO,	Viale Kennedy, 50/b/1	per l'esecuzione
Al Commissariato di P.S. MARINO	P.zza Don L. Sturzo, 23	per l'esecuzione
Segretario generale	Sede	per conoscenza.

Ciampino, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
F.to Alessandra Macrì

IL SINDACO  
F.to Daniela Ballico

Publicata on line sul sito istituzionale, il 19.05.2020

Copia atto uso amministrativo